



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

RICHIESTA DI RIMBORSO IRAP E DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1,
sentenza del 30/6/2025, n. 2002/2025.

Composizione

Pres. Ancona - Rel. Bianchi.

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 210 TERMINI.

Riscossione delle imposte - IRAP -Versamento diretto - Rimborsi -
Richiesta di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n.
602/1973 - Decorrenza - Provvedimento di sgravio - Rilevanza -
Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Massima

In tema di rimborso di somme versate a titolo di IRAP, il termine di
decadenza previsto dagli artt. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e 25 del d.lgs. n.
446/1997, fissato in quarantotto mesi dalla data del versamento, può non
coincidere con la data del pagamento solo quando l'erroneità di questo
deriva da un evento sopravvenuto e successivo, che determina in modo
incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e dunque il carattere
indebito della somma percepita dall'Amministrazione.

Rif. normativi

Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973

Art. 25 del d.lgs. n. 446/1997

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13436 del 26/5/2017
(CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro